



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE


Oggetto n. 7

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITA' INERENTI LE POLITICHE GIOVANILI - APPROVAZIONE -

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione dell'Assessore GIRAUDO DOMENICO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Cuneo, nello spirito della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e di quanto espresso nel proprio Statuto Comunale, riconoscendo il valore sociale, formativo, educativo e di aggregazione delle Associazioni Giovanili liberamente costituite e l'importanza delle loro attività volte alla realizzazione di finalità di natura sociale, civile, culturale, educativa e sportiva intende promuovere le condizioni atte ad agevolare lo sviluppo di tali Associazioni e realizzare una proficua collaborazione nell'ambito delle specifiche competenze, salvaguardando le reciproche autonomie e apporti originali;
- si intende istituire un registro per l'iscrizione delle associazioni che svolgono attività inerenti le politiche giovanili;
- nel corso dell'ultimo anno è stato costruito il percorso che ha portato alla stesura del Regolamento con discussioni in varie sedute della VI[^] Commissione Consiliare Permanente;
- al contempo lo stesso percorso è stato condiviso con un gruppo di giovani che si è impegnato in un percorso partecipativo/attivo;

Dato atto che nella seduta congiunta delle Commissioni Consiliari VI[^] e VII[^] del 27 novembre 2018, la bozza di regolamento è stata approvata a maggioranza per alzata di mano;


Ritenuto opportuno approvare il "Regolamento per l'istituzione del registro delle Associazioni che svolgono attività inerenti le politiche giovanili" quale strumento propedeutico all'istituzione di una consulta per le politiche giovanili;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e dell'articolo 21 dello Statuto;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del sostituto del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Affari Legali - dott. Giorgio Rinaldi - espresso ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

DELIBERA

- 1) di approvare il "Regolamento per l'istituzione del registro delle Associazioni che svolgono attività inerenti le politiche giovanili", secondo il testo che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale [allegato "A"];
- 2) di dare atto che responsabile del procedimento è il signor Bongiovanni Stefano, Istruttore Direttivo del Settore Servizi al Cittadino e Affari Legali.



Articolo 1 - Finalità

Il Comune di Cuneo, nello spirito della Legge 7 dicembre 2000, n.383 e di quanto espresso nel proprio Statuto comunale, riconoscendo il valore sociale, formativo, educativo e di aggregazione delle Associazioni Giovanili liberamente costituite e l'importanza delle loro attività volte alla realizzazione di finalità di natura sociale, civile, culturale, educativa e sportiva intende promuovere le condizioni atte ad agevolare lo sviluppo di tali Associazioni e realizzare una proficua collaborazione nell'ambito delle specifiche competenze, salvaguardando le reciproche autonomie e apporti originali.

Articolo 2 - Registro Comunale delle Associazioni

E' istituito, ai sensi dell'art.65 dello Statuto Comunale, il "Registro cittadino delle Associazioni che svolgono attività inerenti le Politiche Giovanili", riconosciute e non riconosciute, Gruppi, Comitati, Componenti sociali considerati Organismi liberamente costituiti e di volontariato.

Il registro è tenuto presso "l'Ufficio Politiche Giovanili".

Nella garanzia della massima democraticità sono considerate Associazioni ai fini del presente regolamento, quelle che:

- A) operano nelle aree: socio assistenziale, sanitaria, dell'impegno civile, della protezione civile, della tutela e promozione di diritti, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della promozione della cultura ed educazione permanente, della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, turistico e dell'educazione all'attività sportiva;
- B) svolgono attività di utilità sociale e operano a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e che si avvalgono in modo determinante dell'attività personale, spontanea e gratuita degli associati, nel pieno rispetto della libertà e dignità dei medesimi;
- C) non sono considerate Associazioni di promozione sociale, civile, culturale, sportiva e di utilità sociale, le Associazioni professionali e di categoria e le Associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. (Legge 7/12/2000 n.383 art.2 comma 2).

Articolo 3 - Requisiti per l'iscrizione

Per l'iscrizione nel Registro, le Associazioni cittadine devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere costituite nelle forme ed abbiano le finalità richiamate dal presente Regolamento;
- b) essere caratterizzate da una struttura democratica che preveda procedure di elettività e gratuità delle cariche associative, nonché delle prestazioni dell'attività svolta;
- c) esprimere correttezza etica e morale sia nell'ambito dell'organizzazione interna (norme statutarie ispirate a principi di democrazia) che quella esterna (rapporto verso i cittadini e il Comune);
- d) promuovere lo sviluppo delle attività socio-assistenziali, civili, culturali e sportive e l'educazione alle medesime;
- e) svolgere le proprie attività sul territorio comunale, dimostrando di aver presenza attiva sul territorio da almeno un anno dalla data della domanda e le loro attività si rivolgono prevalentemente ai cittadini Cuneesi;
- f) promuovere lo sviluppo di attività di promozione in ambito giovanile.

Articolo 4 - Statuto delle Associazioni

Lo Statuto dell'Associazione che richiede l'iscrizione nel Registro deve espressamente prevedere:

- la denominazione dell'organizzazione
- la natura dell'organizzazione
- l'oggetto e le finalità
- la sede legale
- l'assenza di fini di lucro
- l'elettività e gratuità delle cariche associative
- la durata delle cariche associative
- i compiti dell'assemblea dei soci, del Presidente e dell'eventuale organo direttivo
- l'obbligo di redigere e di approvare annualmente il bilancio
- le modalità di scioglimento dell'Associazione e le modalità di destinazione di fondi

Articolo 5 - Modalità di iscrizione

Per l'iscrizione nel Registro, istituito presso "l'Ufficio Politiche Giovanili", la domanda va indirizzata al Comune di Cuneo e va redatta sul modello scaricabile dal sito www.comune.cuneo.it/informagiovani/associazioni/modulistica e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione, corredata da:

- copia dell'atto costitutivo;
- statuto;
- dichiarazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale si segnala che l'Associazione ha le caratteristiche di cui al presente regolamento e non si trova nella situazione prevista dalla Legge n.383/2000 art. 2, comma 2;
- elencazione delle attività svolte nell'anno precedente alla domanda di iscrizione e le attività che si intendono svolgere nel futuro;

Ogni variazione in merito alla documentazione presentata deve essere comunicata al Sindaco entro 30 giorni dalla data del verbale redatto dalla Associazione.

Sulla domanda decide il Sindaco, previa indicazione della Commissione Consiliare Permanente Politiche Giovanili, con atto motivato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da comunicare all'interessato. Il termine è interrotto in caso di richiesta di integrazione di documentazione.

Articolo 6 - Iscrizione nel Registro

Accertata, l'esistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, il Sindaco dispone l'avvenuta iscrizione nel registro comunale delle Associazioni. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documenti fino alla data di ricezione di quanto richiesto.

Articolo 7 - Termine di validità dell'iscrizione nel registro

L'iscrizione al registro ha la validità di 5 anni con decorrenza dalla data del provvedimento con il quale è disposta.

L'Associazione deve comunicare, a pena della decadenza dell'iscrizione stessa, entro 30 gg., eventuali modifiche apportate allo statuto.

Alla scadenza dei cinque anni, l'Associazione può presentare entro 30 gg., la richiesta di rinnovo dell'iscrizione al Registro.

Articolo 8 - Cancellazione dal Registro

La cancellazione di una Associazione dal Registro è disposta nei seguenti casi:

- formale rinuncia dell'Associazione
- mancata richiesta di rinnovo alla scadenza del quinquennio
- venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione
- irregolarità nella gestione dei fondi
- mancato rispetto delle finalità istitutive dell'Associazione o altri gravi motivi

Articolo 9 - Controllo sui requisiti

L'Ufficio delle Politiche Giovanili del Comune di Cuneo, potrà effettuare periodici controlli sulle Associazioni registrate al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al Registro. A tal fine esso potrà avvalersi della collaborazione e dello scambio di informazioni, con istituzioni, enti pubblici e privati.

Articolo 10 - Effetti dell'iscrizione nel registro

Le Associazioni iscritte nel Registro comunale potranno partecipare ad iniziative dell'Amministrazione per l'attuazione delle politiche giovanili in programma.

Articolo 11 - Contribuzioni

L'Amministrazione comunale, con atto motivato e vagliato, può destinare, alle Associazioni iscritte nel Registro comunale, contributi a supporto delle iniziative intraprese, secondo criteri richiamati da apposito regolamento.

